

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1547-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1961

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: *a*) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; *b*) Convenzione finanziaria; *c*) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame ha lo scopo sostanziale di sanare una situazione di crisi che si è andata sviluppando nella Repubblica di San Marino e che nel 1953, come quel Governo ebbe allora a dichiarare, senza un adeguato intervento economico-finanziario del Governo italiano avrebbe condotto ad una paralisi della vita del Paese.

Tra l'Italia e la Repubblica di San Marino esisteva la Convenzione d'amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificata dall'Accordo aggiuntivo del 29 aprile 1953, in base alla quale la Repubblica di San Marino rinunciava a vari importanti diritti come ad esempio: il libero transito, la coltivazione del tabacco, la coniazione di monete, la emissione di biglietti di banca, l'installazione di emittenti televisive, l'apertura di case da giuoco ed altro.

In contropartita il Governo italiano concedeva varie facilitazioni, merci a prezzi ri-

dotti e un contributo annuo di 90 milioni dal 1946 al 1952, e di 150 milioni dopo il 1952.

Gli Accordi ora sottoposti al vostro esame e di cui gli onorevoli colleghi potranno trovare un'esposizione più particolareggiata nella relazione governativa, tendono sostanzialmente ad aumentare le facilitazioni ed i contributi che il Governo italiano concede a quello sanmarinese, con un maggior onere finanziario complessivo di 750 milioni annui.

La politica di « amicizia protettrice » che l'Italia ha sempre svolto nei confronti della Repubblica di San Marino, e d'altra parte l'innegabile importanza, per l'Italia, dei diritti a cui lo Stato di San Marino rinuncia a suo beneficio, e che esigono una conseguente contropartita, sembrano costituire ragioni politiche sufficienti perchè il Senato dia voto favorevole al disegno di legge di ratifica.

CESCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960:

- a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note;
- b) Convenzione finanziaria;
- c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui al precedente articolo a decor-

rere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, all'articolo 3 della Convenzione finanziaria e all'articolo 3 dell'Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 300 milioni del fondo iscritto al capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione di lire 450 milioni del fondo iscritto al corrispondente capitolo 546.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.